



Milano, 04 Settembre 2025

**AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA ED AMMORTAMENTI: QUANDO SPETTANO AL CONCEDENTE SECONDO LA CORTE DI CASSAZIONE**

Cassazione sul diritto agli ammortamenti agli affittuari od ai concedenti per beni nell'affitto del ramo di azienda

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19653/2025 si è pronunciata in merito al trattamento fiscale, nell'ambito del reddito d'impresa, delle quote di ammortamento dei beni dell'azienda concessa in affitto.

In sintesi, viene fornito un importante chiarimento per distinguere la casistica da quella delle spese di manutenzione. Ecco i dettagli.

Una società a responsabilità limitata svolge attività di acquisizione e messa a disposizione di **beni immobili strumentali**, in particolare **centri commerciali e cinematografi**, attraverso contratti di **affitto di ramo d'azienda**.

Tali beni, dislocati in diverse Regioni italiane, vengono ceduti in gestione operativa agli affittuari, con clausole contrattuali specifiche.

L'**Agenzia delle Entrate** ha contestato la **deduzione delle quote di ammortamento** dei beni strumentali operata dalla società concedente, sostenendo che, in base all'**art. 102, comma 8 del TUIR**, il diritto spettasse agli affittuari.

Secondo l'Amministrazione, i contratti prevedevano il riaccredito delle spese di manutenzione ordinaria agli affittuari, rendendoli di fatto responsabili della conservazione dell'efficienza del ramo d'azienda.

La norma fiscale in questione stabilisce che le quote di ammortamento dei beni compresi nell'azienda affittata sono deducibili da chi è tenuto a mantenerne l'efficienza.

Tale obbligo ricade di consueto sull'affittuario, come previsto anche dall'**art. 2561 del Codice civile**, che attribuisce all'affittuario la gestione e la conservazione del compendio aziendale.

Nel caso analizzato, i contratti di affitto derogavano espressamente agli articoli del Codice civile, stabilendo che fosse la società concedente a doversi occupare della conservazione dell'efficienza dell'organizzazione e degli impianti.

Tuttavia, altre clausole prevedevano il riaddebito agli affittuari di alcune spese di manutenzione ordinaria, generando incertezza sull'attribuzione del diritto alla deduzione.

La **Commissione Tributaria Regionale** ha confermato la decisione favorevole alla società, già espressa in primo grado, ritenendo che la deducibilità delle quote di ammortamento fosse legittimamente esercitata dal **concedente**. I giudici hanno riconosciuto la validità della deroga contrattuale all'art. 2561 c.c., attribuendo l'obbligo di conservazione al concedente.

La Corte di Cassazione ha ribadito che, in assenza dell'obbligo contrattuale di mantenimento in efficienza del compendio aziendale in capo all'affittuario, la deducibilità degli ammortamenti resta in capo al concedente.

La decisione della CTR è stata ritenuta corretta anche nella distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e spese per la conservazione dell'efficienza dell'intera organizzazione.

Il diritto alla deduzione delle quote di ammortamento si fonda sul rischio di deperimento economico del bene, che normalmente grava sull'affittuario. Tuttavia, nel caso in cui tale rischio sia contrattualmente attribuito al concedente, non si verifica la traslazione del diritto alla deduzione, che rimane in capo al soggetto che sopporta l'onere.

La Cassazione ha sottolineato che è necessario distinguere tra:



- spese per il mantenimento dell'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, poste a carico del concedente in virtù della deroga contrattuale;
- spese di manutenzione ordinaria e servizi generali (pulizia, vigilanza, antincendio, gestione neve, ecc.), poste a carico degli affittuari, che non implicano trasferimento dell'obbligo di conservazione.

La presenza di clausole di riaddebito non è, di per sé, sufficiente per attribuire agli affittuari il diritto alla deduzione degli ammortamenti.

La Corte di Cassazione ha conseguentemente rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

### **SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO IMPRESE: AL LIQUIDATORE POTERI PER 5 ANNI**

La Cassazione fa chiarezza sui poteri del liquidatore dopo la cancellazione della società.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10429/2025 ha trattato il caso di una società cancellata dal Registro Imprese, fornendo chiarimenti sui poteri del liquidatore anche dopo la cancellazione.

In sintesi, il principio affermato dalla Suprema Corte specifica che il liquidatore, nonostante l'ente non sia più giuridicamente esistente, conserva tutti i poteri di rappresentanza sul piano sostanziale e processuale per i successivi cinque anni.

Vediamo il caso di specie.

L'Amministrazione finanziaria recuperava spese di sponsorizzazione nei confronti di una società cancellata dal Registro delle Imprese con atto impositivo notificato al liquidatore ed agli ex soci, in virtù della disposizione derogatoria di cui all'articolo 28, comma 4, D. Lgs. n. 175/2014, a norma della quale, ai soli fini degli atti di accertamento dei tributi, del contenzioso e della riscossione, **l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del Codice civile ha effetto trascorsi "cinque anni" dalla richiesta di cancellazione medesima.**

I giudici tributari annullavano l'atto di accertamento in quanto ritenuto notificato a società "estinta" in persona del liquidatore, ritenuto soggetto privo di legittimazione passiva.

Secondo i giudici di secondo grado, in particolare nei confronti del liquidatore, sarebbe invocabile soltanto la responsabilità ai sensi dell'articolo 36 del DPR n. 602/1973, dovendo l'atto impositivo emesso nei confronti della società essere rivolto ai soci, che succedono nei rapporti debitori facenti capo alla società, ma non estinti.

L'Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso in Cassazione, valorizzando il dettato della norma speciale e sostenendo una "*perpetuatio*" dei poteri del liquidatore.

La Suprema Corte ha accolto le ragioni del Fisco, innanzitutto ribadendo la natura sostanziale della disposizione speciale di sopravvivenza della società e, quindi, la portata "non retroattiva" della norma. Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese sia stata presentata a partire dal 13 dicembre 2014.

Appurata la vigenza della disposizione, la Suprema Corte ha precisato che la norma "non si limita a prevedere una posticipazione degli effetti dell'estinzione al solo fine di consentire e facilitare la notificazione dell'atto impositivo, ma il liquidatore deve necessariamente conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale".

Per la Cassazione "egli deve poter non soltanto ricevere le notifiche degli atti dagli enti creditori, ma anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti, come è confermato dalla circostanza che l'estinzione è posticipata anche ai fini della efficacia e validità degli atti del contenzioso".

Viene, invece, precisato che "sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, cod. civ., sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso".

La Corte aveva già evidenziato che il soggetto intestatario e destinatario della notifica dell'atto impositivo, ove questa si collochi entro il segmento temporale del quinquennio, è e rimane la società e per essa l'ex liquidatore.

Pertanto, secondo la Corte il liquidatore è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, per i cinque anni successivi alla cancellazione.

Decorso detto termine, può dirsi riespanso il fenomeno successorio in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, *pendente societate*, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

### **REGIME FORFETTARIO ESTESO ALLE SOCIETÀ SPORTIVE**

Possibile assolvere l'Iva e le imposte dirette entro la soglia annua di 400.000 euro. Resta critico l'inquadramento fiscale degli enti per le novità Imu e del decreto Omnibus.

In materia di sport dilettantistico, è stato confermato il regime della Legge 398/1991 soltanto per le ASD e le SSD fuori dal Terzo settore. È quanto emerge dallo schema di decreto legislativo attuativo della Legge delega 111/2023 approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2025.

Le novità rispondono all'obiettivo di razionalizzare le misure fiscali previste per gli enti sportivi e coordinarle con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario. Obiettivi raggiunti, tuttavia, solo in parte, considerato il tenore delle modifiche. Continua, infatti, a mancare un quadro organico della disciplina fiscale per il mondo dilettantistico, destinatario di interventi legislativi frammentari ed ancora in corso di evoluzione.

Si pensi alle SSD: per queste, il decreto collegato conferma espressamente la possibilità di beneficiare del regime agevolato alla Legge 398/1991, vale a dire quello che consente di assolvere le imposte dirette e l'Iva in modo forfettario, entro la soglia annua di 400.000 euro. La previsione sembrerebbe avere natura ricognitiva, posto che l'applicazione del regime era già ammessa per effetto del rinvio all'articolo 90 della Legge 289/2002. Con la specifica che quest'ultima assicurava l'accesso alle sole SSD costituite in società di capitali senza fine di lucro.

L'equivoco sull'inquadramento delle SSD è, peraltro, evidente anche nell'ultimo intervento in materia di Imu, vale a dire quello che, in deroga ai requisiti previsti *ex lege*, farebbe scattare l'esenzione sugli immobili a favore di ASD e SSD, in ragione della sola iscrizione al Registro sportivo. Si tratta di una misura rispetto alla quale occorrerà chiarire la portata applicativa non soltanto perché sembrerebbe prescindere dalla sussistenza del presupposto oggettivo (ad esempio, svolgimento di attività sportive non commerciali), ma anche perché, ai fini dell'accesso al beneficio, pone sullo stesso piano ASD e SSD, senza contare che le SSD – ancorché senza scopo di lucro – sono sempre enti commerciali dal punto di vista fiscale e, come tali, sembrerebbero esclusi dal novero dell'esenzione.

A complicare ulteriormente il mosaico fiscale previsto per gli enti dilettantistici c'è, poi, il decreto Omnibus. È ad opera di quest'ultimo che **viene prevista l'abrogazione, a partire dal 2026, di due misure di vantaggio previste per gli enti dilettantistici.**

**La prima** riguarda il regime di de-commercializzazione Ires dei proventi derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi, previsto per le ASD che optano per il regime alla Legge 398/1991 in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 della Legge 133/1999. Con la precisazione che l'agevolazione scatta solo per un numero massimo **di due eventi l'anno ed entro un importo non superiore a 51.645,69 euro**. **L'altra previsione riguarda l'obbligo di tracciabilità** previsto per i pagamenti di importo pari o superiori a 1.000 euro effettuati a favore di ASD/SSD.

Si tratta, a ben vedere, di disposizioni su cui la Riforma dello Sport non era intervenuta e che, alla luce delle novità recate dal D. Lgs. 33/2025, verranno definitivamente meno per gli enti dotati della qualifica sportiva dilettantistica. Con la precisazione che il regime di de-commercializzazione sui proventi derivanti dalle raccolte fondi resta fermo nell'ipotesi in cui l'ente sportivo sia iscritto al Terzo settore e abbia natura non commerciale.

### **NELLO SPORT DILETTANTISTICO UN GUARDIANO ANTI ABUSI (RESPONSABILE SAFEGUARDING)**

Deve prevenire e contrastare discriminazione e violenza ai danni dei tesserati. Per la definizione di obblighi ed adempimenti informativi si attende il decreto attuativo.

La Riforma dello Sport ha introdotto l'obbligo per ASD e SSD di dotarsi di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione di molestie, violenza di genere e ogni altra forma di discriminazione.

Un'attività di *compliance* che ha coinvolto centinaia di migliaia di enti sulla base delle indicazioni fornite dal Coni nella delibera 255/2023 e secondo le linee guida adottate dai propri organismi affiliati (federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva).

Oltre a questo, per ASD/SSD è scattato anche l'obbligo di nominare il responsabile contro abusi, violenza e discriminazione (responsabile *safeguarding*). Soggetto, questo, chiamato a prevenire ed a contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, nonché a garantire la protezione dell'integrità fisica degli sportivi.

È chiaro che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, deve trattarsi di un soggetto autonomo ed indipendente – anche rispetto all'organizzazione sociale – al quale è possibile corrispondere compensi per l'attività resa. In questo senso deve essere intesa la ricomprensione di queste figure nel mansionario dei lavoratori sportivi pubblicato ad aprile scorso dal Dipartimento per lo Sport.

L'inclusione nel lavoro sportivo sembrerebbe, tuttavia, rilevare soltanto con riguardo a specifiche discipline sulla base di quanto indicato nei regolamenti tecnici di alcune federazioni.

È il caso, ad esempio, della federazione baseball e softball o della federazione hockey, che includono l'attività di *safeguarding* tra le mansioni necessarie per lo svolgimento della propria attività sportiva.

Un aspetto, questo, rispetto al quale sarà necessario fornire chiarimenti, tenuto conto che questa attività è trasversale ed è prevista in via obbligatoria per tutte le ASD/SSD iscritte al Registro, a prescindere dalle discipline sportive svolte, anche per evitare ipotesi di disparità di trattamento per i responsabili *safeguarding* degli enti nell'accesso alla fiscalità di vantaggio che è prevista per i lavoratori sportivi.

Va poi considerato che, sebbene il termine per la nomina del responsabile sia ormai trascorso (31 dicembre 2024), manca ancora il decreto attuativo per la regolamentazione della disciplina, cioè quello che dovrebbe recare disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle ASD/SSD (articolo 33, D. Lgs. 36/21).

In attesa di questo decreto attuativo, gli organismi nazionali ed i sodalizi si sono strutturati delineando modelli e procedure che siano efficaci nel contrasto a qualsivoglia forma di abuso e discriminazione.

I canali di segnalazione nei confronti del responsabile delle ASD/SSD presuppongono, in ogni caso, una informativa al responsabile nazionale per le politiche di *safeguarding*.

Il ruolo di quest'ultimo è senz'altro articolato. Da un lato, si tratta di un soggetto che svolge funzioni di vigilanza, ma ha anche il compito di adottare le opportune iniziative per la prevenzione dei comportamenti e di segnalare agli Organi competenti eventuali condotte rilevanti.

Dall'altro, si tratta di una figura che si relaziona tanto con il responsabile delle affiliate, la cui attività deve essere coordinata nel rispetto delle diversità dei compiti a loro assegnati dalla normativa Coni, quanto con l'Osservatorio permanente del Coni per le politiche di *safeguarding*, con il quale ha l'obbligo di reportistica a cadenza semestrale.

### **LIBRI CONTABILI: L'OMISSIONE NON BASTA PER IL REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA**

Secondo la Corte di Cassazione va dimostrato l'intento di danneggiare i creditori. Devono essere accertati anche comportamenti distrattivi concomitanti.

La sottrazione o la mancata consegna in tutto od in parte delle scritture contabili o, in ogni caso, la loro omessa tenuta sono comportamenti dai quali non si può ricavare, in assenza di altri elementi, l'intento di danneggiare i creditori richiesto dalla fattispecie penale di bancarotta fraudolenta. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25424 del 9 luglio 2025, riguardante un amministratore di società che aveva lasciato inevasi i numerosi solleciti notificatigli dal curatore perché consegnasse la documentazione contabile.

In forza degli stessi principi, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la condotta di irregolare od incompleta tenuta dei libri o delle altre scritture contabili può costituire prova della finalità di pregiudicare i creditori solo in presenza di concomitanti ed accertate condotte distrattive (sentenza n. 25627 dell'11 luglio 2025), mentre deve considerarsi mancante la prova del dolo specifico nel comportamento dell'amministratore che ha ommesso di predisporre e consegnare le scritture ed i bilanci degli anni immediatamente antecedenti a quello della dichiarazione di fallimento (sentenza n. 13296 del 7 aprile 2025).

Queste recenti pronunce si innestano sul consolidato orientamento che, con riguardo alla tenuta delle scritture contabili, individua nella bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'articolo 216, comma 1, n. 2, della legge fallimentare tipologie di condotte differenti, sorrette da dolo di diversa intensità.

La prima (cosiddetta "specificata") consiste nella sottrazione, distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede, appunto, il dolo specifico, collegato allo scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (in questo senso, **a proposito dei libri lasciati in bianco**, si era pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 42546 del 7 novembre 2024).

Quando non sia configurabile un dolo specifico, la condotta può rientrare nella diversa ipotesi della bancarotta documentale prevista dall'articolo 217 della legge fallimentare.

La seconda fattispecie, prevista dal citato articolo 216, comma 1, n. 2, è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita e richiede un accertamento sui libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli Organi fallimentari. L'elemento oggettivo ricorre in presenza di una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice; quale elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, proprio perché la condotta si mostra obiettivamente funzionale a produrre pregiudizio (Cassazione, sentenza n. 33114/2020).

Sicché, a fronte dell'accertamento della fisica sottrazione delle scritture contabili agli Organi fallimentari, anche conseguente alla loro omessa tenuta, è sempre necessario verificare la sussistenza di specifici indici di fraudolenza che, non potendosi ricavare dall'esame delle modalità di tenuta delle scritture (perché non disponibili o mai compilate), vanno ricercati in altri dati fattuali anche a valenza indiziaria.



Per questa ragione la Cassazione considera tautologiche, e quindi viziate, le motivazioni dei giudici di merito che considerano sintomatiche della finalità di arrecare pregiudizio ai creditori la parziale o totale mancanza di documentazione contabile, o la loro omessa consegna. E ritiene correttamente motivate quelle che, invece, individuano ulteriori elementi sintomatici di tale intento.

Come nel caso di amministratori che fittiziamente assumono la carica di società già in dissesto poco prima della dichiarazione di fallimento e che, dopo aver preso in consegna la documentazione contabile dal precedente amministratore, non la mettono a disposizione degli Organi fallimentari (Cassazione, sentenze n. 24083 del 30 giugno 2025 e n. 15454 del 18 aprile 2025).

### **OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE FATTURE: QUANDO RICORRONO AI FINI DEL REATO**

La Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 28910 del 6 agosto 2025**, ha ribadito un principio centrale in materia di reati tributari: **la distruzione o l'occultamento delle fatture integra il reato** previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 74/2000, **anche nel caso in cui i documenti fiscali non siano mai stati stampati od archiviati correttamente.**

Il caso analizzato dalla Cassazione riguarda un imprenditore condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di cui all'art. 10 del D. Lgs. 74/2000, ovvero per aver sottratto alla disponibilità dell'Amministrazione finanziaria le scritture contabili obbligatorie, ostacolando in tal modo l'attività di accertamento.

La Corte d'Appello aveva confermato la condanna già emessa in primo grado, ritenendo provato che l'imputato **avesse emesso numerose fatture attive, ma non le avesse poi stampate, salvate od archiviate in alcun modo.**

I documenti erano stati generati in formato Excel, ma al momento del controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, non ne risultava più traccia.

Con il ricorso in Cassazione il contribuente sosteneva che la mancata conservazione delle fatture non potesse essere equiparata ad una condotta di occultamento o distruzione in senso tecnico.

In particolare, il ricorrente ha evidenziato come **non vi fosse un'azione volontaria di sottrazione** al fisco, ma al più una negligenza nella gestione documentale.

Di contro, il PM insisteva sulla gravità della condotta, sottolineando come la distruzione può consistere anche nell'omessa conservazione dei documenti informatici, se volontaria e finalizzata ad ostacolare i controlli.

L'**Agenzia delle Entrate**, parte attiva nel procedimento di accertamento, aveva già segnalato l'anomalia in fase di verifica, riportando la **totale assenza delle scritture obbligatorie.**

La Cassazione ha respinto il ricorso, sottolineando che il reato previsto dall'art. 10 si configura anche in assenza di una distruzione "materiale" dei documenti, quando il risultato è l'impossibilità per l'Amministrazione di esercitare i propri poteri ispettivi.

La Cassazione ribadisce che, nella logica della norma, **"occultare" significa rendere non reperibili i documenti**, indipendentemente dal metodo utilizzato.

Non è necessario bruciarli o distruggerli fisicamente: è sufficiente non conservarli volontariamente, come nel caso di file Excel non salvati su supporti durevoli, non stampati, né consegnati all'Amministrazione.

Il principio della Cassazione da mettere in evidenza è: Il dolo specifico richiesto dalla norma è la volontà di ostacolare l'accertamento fiscale: ciò che conta è il risultato lesivo per il Fisco.

Per la Cassazione le fatture create tramite fogli *Excel* preimpostati, stampate e consegnate ai clienti, senza essere salvate elettronicamente, né annotate nei registri Iva, non configurano "distruzione" di scritture contabili, ma "occultamento" delle stesse.

La condotta dell'imputato, secondo la Cassazione, si è svolta nella chiara prospettiva, concretizzatasi con il mancato inserimento delle fatture nella propria contabilità, di non versare le





imposte dovute, per cui il reato è stato ritenuto configurabile anche nella sua componente soggettiva, essendo pacificamente ravvisabile in capo all'imputato il dolo specifico richiesto dalla fattispecie ex articolo 10, D. Lgs. 74/2000, ossia *“il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi”*.

### **POLIZZA CATASTROFALE IMPRESE: QUALI INCENTIVI SI PERDONO SE NON SI STIPULA**

Decreto MIMIT con l'elenco degli incentivi che le imprese perdono non stipulando la polizza catastofale prevista dalla Legge di Bilancio. Ulteriori precisazioni.

Il decreto del 18 giugno 2025, pubblicato dal MIMIT il 25 luglio 2025, prevede l'elenco completo degli incentivi, gestiti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, non spettanti per le imprese che non stipulano la polizza catastofale.

Si ricorda che il calendario per adempiere alla stipula della polizza è stato definito dal D. Lgs. pubblicato in GU n. 75 del 31 marzo 2025, con **la proroga per l'obbligo di polizza catastofale per le imprese.**

In particolare, è stato previsto che l'adempimento è previsto:

- per le PMI al 1° gennaio 2026,
- per le medie imprese al 1° ottobre 2025,
- al 31 marzo 2025 la stipula per le grandi imprese, ma senza sanzioni per 90 giorni.

In data 5 agosto 2025 il MIMIT ha pubblicato un avviso per ulteriore precisazione dei contenuti del decreto in oggetto specificando quanto segue.

Con il Decreto 18.06.2025 sono state apportate modifiche alla disciplina di alcuni incentivi gestiti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministro delle Imprese e del Made in Italy al fine di tenere conto dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastofali.

Si precisa che il provvedimento riguarda i soli strumenti agevolativi di competenza della richiamata Direzione Generale disciplinati da decreti adottati dal solo Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

**L'elenco degli incentivi in esso riportato non è da ritenersi, quindi, tassativo** ed è in corso il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi – sempre di competenza della DGIAI - definita di concerto con altri Ministeri.

Con l'articolo 1 *Adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese* si prevede che per gli incentivi di seguito elencati, fermi restando i requisiti di ammissibilità e la disciplina delle cause di esclusione propri della normativa di attuazione di ciascun incentivo, **per le imprese con sede legale in Italia e per le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'accesso alle agevolazioni è consentito solo in caso di intervenuto adempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni** previsto dall'articolo 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 1 del Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39, le previsioni in oggetto si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date di seguito indicate e, comunque, successivamente alla pubblicazione del presente decreto:

- a) 30 giugno 2025 per le imprese di grandi dimensioni;
- b) 2 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione Europea, del 6 maggio 2003, e successive modifiche ed integrazioni;

- c) 1° gennaio 2026 per le imprese di micro e piccola dimensione, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione Europea, del 6 maggio 2003, e successive modifiche ed integrazioni.

Per le domande come sopra specificate, l'adempimento dell'obbligo assicurativo previsto dall'articolo 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell'erogazione delle agevolazioni concesse.

Le disposizioni si applicano per gli incentivi di seguito individuati:

- a) "Contratti di sviluppo" di cui all'articolo 43 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) "Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89" di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) "Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)" di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 gennaio 2021;
- d) "Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)" di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 settembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) "Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare", di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 giugno 2020;
- f) "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa" di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) "Mini contratti di sviluppo" di cui al decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 12 agosto 2024;
- h) "Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale" di cui di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 luglio 2015;
- i) "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI" di cui al decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 13 novembre 2024;
- l) "Finanziamento di start-up" di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2022;
- m) "Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica" di cui al decreto Ministro dello Sviluppo Economico 3 marzo 2022.

### **MARCHIO CEDUTO: NON È RAMO DI AZIENDA**

Con la Risposta ad Interpello n. 210 del 19 agosto 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale della cessione del marchio.

**L'Agenzia** relativamente al caso di specie, che di seguito verrà enunciato, **ha chiarito che la cessione di un marchio accompagnata da diritti IP collegati** (come disegni, modelli e diritti d'autore su materiali promozionali) **non configura una cessione di ramo d'azienda**, ma va trattata come **cessione di singoli beni**, rilevante ai fini IVA.

Vediamo il caso di specie.

Secondo l'Agenzia delle Entrate nel caso di specie trattato dall'Interpello il marchio ceduto non è ramo d'azienda e, quindi, risulta soggetto ad IVA.

In particolare, la società istante chiedeva se tale operazione dovesse essere considerata:





- **una cessione di singoli beni** (marchio + diritti IP), e quindi **imponibile ai fini IVA** ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 2 del D.P.R. 633/1972; **oppure**
- **una cessione di ramo d'azienda, esclusa da IVA** e soggetta invece ad **imposta di registro in misura proporzionale**, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) dello stesso decreto IVA.

L'istanza è stata presentata da **una società operante nel settore della profumeria e dei cosmetici** che ha acquistato il marchio "DELTA" di altra società.

In precedenza, l'istante era già licenziataria esclusiva del marchio e curava tutte le fasi produttive, promozionali e commerciali dei prodotti collegati.

L'operazione ha comportato:

- la **cessione del marchio** registrato in diverse classi merceologiche;
- il trasferimento di alcuni diritti IP connessi (disegni, modelli, diritti d'autore);
- la risoluzione del contratto di licenza precedente tra ALFA e BETA.

L'istante con i dubbi su elencati sosteneva che:

- l'operazione aveva ad oggetto solo **beni immateriali isolati**, non un complesso aziendale;
- la cedente **non svolgeva attività imprenditoriale con quei beni** (non aveva personale, impianti, contratti in essere);
- tutte le funzioni operative ed economiche collegate al marchio erano già gestite dall'istante in qualità di licenziatario;
- mancava, quindi, il requisito essenziale di "organizzazione" richiesto per configurare un ramo d'azienda.

Secondo l'Agenzia è condivisibile l'impostazione dell'istante, stabilendo che non si è in presenza di una cessione di ramo d'azienda, ma di una cessione di singoli beni immateriali e, in particolare, di un marchio e dei diritti IP connessi, rilevante ai fini IVA.

Secondo l'Agenzia appunto vi è:

- **assenza di organizzazione autonoma.** Non sono stati trasferiti elementi essenziali per proseguire autonomamente un'attività economica: quali personale, contratti, relazioni commerciali o strutture operative. I beni ceduti non costituiscono, nel loro insieme, un complesso organizzato ed idoneo a proseguire un'attività imprenditoriale;
- **precedente gestione operativa del marchio da parte dell'istante.** La società istante già svolgeva in via esclusiva tutte le attività operative legate al marchio, in virtù del contratto di licenza. Il cedente non svolgeva direttamente l'attività d'impresa relativa al marchio, né prima, né dopo la cessione;
- e pertanto la cessione ha rilevanza ai fini IVA. L'operazione rientra tra le prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto concerne la cessione di diritti su marchi, disegni, modelli e simili. Quindi è soggetta ad IVA, secondo il principio generale dell'imponibilità delle prestazioni di servizi;
- si prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. In base al principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro (art. 40 del TUR), l'imposta di registro sarà dovuta in misura fissa, pari a 200 euro.

**SPORT BONUS 2025: ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2025 LE EROGAZIONI PER LA PRIMA FINESTRA E LE REGOLE PER LA SECONDA FINESTRA DAL 15 OTTOBRE 2025**

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l'elenco degli ammessi allo sport bonus 2025 prima finestra che entro il 10 settembre 2025 dovranno adempiere con le erogazioni ed il relativo prospetto informativo.

Prima del dettaglio, ricordiamo che la seconda finestra, come di seguito dettagliato, si aprirà dal mese di ottobre.

Ricordiamo che la prima finestra si è chiusa il 30 giugno 2025 e recentemente il Dipartimento ha pubblicato l'[elenco dei soggetti ammessi](#) alla procedura del beneficio fiscale che potranno effettuare, entro il 10 settembre 2025, erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus 2025 – 1<sup>a</sup> finestra).

In particolare, i soggetti beneficiari - entro il 10 settembre 2025 - dovranno:

- **effettuare** le erogazioni liberali (tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
- **inserire** in formato pdf ed in un unico file all'interno della piattaforma (sezione "messaggi", icona "allegati"):
  - 1) la quietanza di pagamento, con causale "sport bonus 2025 – 1<sup>a</sup> finestra – ..... (inserire il numero seriale assegnato)", da cui risultino visibili il CRO o il TRN;
  - 2) la dichiarazione dell'Ente beneficiario dell'erogazione liberale.

Successivamente, il Dipartimento provvederà ad inoltrare all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei soggetti che hanno effettuato i bonifici secondo le modalità sopra indicate; sarà cura della stessa Agenzia inserire nei rispettivi cassetti fiscali gli importi dovuti.

Si ricorda, inoltre, che il Dipartimento, dopo la conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuto inserimento degli importi dovuti nel cassetto fiscale, pubblicherà l'elenco dei beneficiari del credito di imposta sul proprio sito.

I soggetti beneficiari del credito di imposta potranno utilizzarlo esclusivamente in compensazione - ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 - presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Vediamo ora le regole per la **seconda finestra**: dal **15 ottobre 2025**, salvo modifiche, sarà possibile presentare le domande delle imprese che vogliono usufruire del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro, da effettuarsi in favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici. Con la Legge di Bilancio 2025 è stata estesa anche per l'anno 2025 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla Legge di Bilancio per l'anno 2019 all'art. 1 commi da 621 a 626, noto come Sport bonus.

Attenzione al fatto che i soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell'importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

Vengono fissate le seguenti condizioni:

- l'importo erogabile del bonus è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2024),
- l'ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 10 milioni di euro per l'anno in corso.

Anche per il 2025 il procedimento risulta definito dal DPCM 30 aprile 2019 e prevede l'apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio ed il 15 ottobre.



Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l'erogazione liberale.

A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Le domande possono essere presentate tramite l'apposita piattaforma, [qui raggiungibile](#).

Attenzione al fatto che, sul sito del Dipartimento dello Sport nell'area delle domande è presente una guida con istruzioni dettagliate; si attende il relativo avviso di apertura.

### **ACCERTAMENTO A SOCIETÀ ESTINTA: CONSEGUENZE PER I SOCI**

Accertamento nullo alla società estinta, annullati anche gli atti verso i soci: il principio della Cassazione nell'ordinanza n 23939/2025.

La Corte di Cassazione ha sancito, con l'ordinanza n 23939 del 2025, che, se un avviso di accertamento è notificato ad una società di persone già estinta, anche gli atti emessi nei confronti dei soci devono considerarsi invalidi, salvo che non sussistano vizi autonomi.

La decisione chiarisce un nodo ricorrente nella prassi: quali effetti produce l'estinzione della società sugli accertamenti notificati successivamente, e se i soci rispondano comunque delle imposte non versate, in virtù del regime di trasparenza fiscale ex articolo 5 del TUIR.

Il contenzioso giunto fino alla Cassazione è nato da avvisi di accertamento notificati sia ad una **Sas**, sia ai suoi **soci persone fisiche**, relativi a redditi imputati per trasparenza.

Tuttavia, la società risultava **già cancellata dal Registro delle Imprese** al momento della notifica degli atti.

Il giudice di primo grado aveva annullato l'avviso alla società per difetto di capacità processuale, ma aveva respinto i ricorsi dei soci, ritenendo validi gli accertamenti a loro carico.

La CTR confermava questa impostazione, non estendendo l'effetto dell'annullamento agli atti emessi individualmente verso i soci.

Il ricorso giunto in Cassazione subiva un ribaltamento degli esiti.

La Suprema Corte ha espresso un principio secondo cui si genera un effetto estensivo dell'annullamento anche ai soci, ossia:

“L'annullamento dell'avviso di accertamento notificato a una società di persone estinta si estende anche agli atti emessi nei confronti dei soci, salvo che sussistano vizi propri o cause autonome di inopponibilità (ad esempio, decadenza o nullità specifica della notifica)”.

Secondo i giudici di legittimità, nel caso in esame gli accertamenti notificati ai soci non derivavano da una successione nella posizione giuridica della società estinta, ma dalla trasparenza ex art. 5 TUIR.

Dunque, essendo lo stesso presupposto impositivo travolto dalla nullità originaria, anche i successivi atti individuali dovevano considerarsi privi di fondamento.

Risulta rilevante il riferimento al giudicato interno formatosi sul punto della nullità dell'avviso alla società: l'Amministrazione, infatti, aveva impugnato la sentenza solo per eccepire la carenza di legittimazione della società ad appellare, non contestando la nullità del provvedimento.

**La Cassazione sottolinea che, in ogni caso, l'atto alla società era nullo ab origine**, e se fosse stato oggetto di impugnazione diretta in sede di legittimità, sarebbe stato **annullato senza rinvio**, in quanto notificato ad un soggetto giuridico ormai inesistente (Cass. 21125/2018; Cass. 33278/2018).

Un passaggio centrale dell'ordinanza riguarda la distinzione tra la trasparenza fiscale (art. 5 TUIR) e la successione nei rapporti giuridici in caso di estinzione societaria.



I soci di società di persone non subentrano automaticamente nei rapporti passivi della società per effetto della cancellazione, ma sono tassati direttamente per imputazione di reddito.

In questo contesto, la validità degli accertamenti a loro carico dipende dalla legittimità dell'accertamento originario alla società. Se quest'ultimo è nullo, non può sopravvivere il secondo.

La Corte esclude l'applicazione dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, il quale prevede che ai fini degli atti tributari l'estinzione della società ha effetto dopo cinque anni dalla cancellazione.

Tale norma non si applica nei casi in cui la cancellazione sia avvenuta prima del 13 dicembre 2014, come nel caso di specie.

Concludendo, l'ordinanza n. 23939/2025 conferma un orientamento garantista e coerente con la giurisprudenza precedente, riconoscendo che non è possibile far sopravvivere gli effetti di un atto tributario nullo notificato ad una società estinta, cercando di farli gravare sui soci attraverso la trasparenza fiscale.

### **COMPENSI MANIFESTAZIONI SPORTIVE EQUESTRI: TRATTAMENTO FISCALE**

Regime fiscale dei premi sportivi equestri: ritenute, esenzioni ed IVA secondo la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 9/2025.

Con la risposta n. 9/2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile ai premi erogati nell'ambito di manifestazioni sportive equestri, sia a livello nazionale che internazionale, erogati da una Federazione sportiva nazionale, in merito all'interpretazione dell'art. 36, comma 6-quater del D. Lgs. 36/2021 e delle altre norme tributarie collegate.

La **Federazione istante**, nell'ambito della propria attività istituzionale e regolamentare, **organizza manifestazioni equestri** (nazionali ed internazionali) e **riconosce premi in denaro** a cavalieri, tecnici, proprietari, allevatori, sia residenti sia non residenti.

Questi premi possono essere erogati in diverse forme (contanti, assegni, bonifici) e, in base alla normativa federale, possono essere destinati anche a soggetti diversi dal cavaliere, previa dichiarazione scritta.

Si domandava il **corretto trattamento fiscale**, ai fini delle **imposte dirette** e dell'**IVA**, da applicare ai premi, distinguendo tra:

1. premi corrisposti direttamente dalla Federazione,
2. premi erogati da ASD/SSD affiliate,
3. premi corrisposti da imprese od enti nell'ambito dell'attività commerciale,
4. premi percepiti **nell'ambito di rapporti di lavoro sportivo** regolati dal D. Lgs. 36/2021.

L'Agenzia ha replicato specificando, punto per punto, le diverse tipologie come di seguito:

1. se i premi sono erogati direttamente dalla Federazione (es. eventi ippici), si applica una ritenuta del 4%:
  - ai sensi dell'art. 5 del D.L. 417/1991 e art. 28, comma 2, D.P.R. 600/1973,
  - a titolo di **acconto** per soggetti titolari di reddito d'impresa,
  - a titolo di **imposta** per altri soggetti (es. persone fisiche),
  - applicabile anche a **non residenti**, salvo convenzioni contro le doppie imposizioni;
2. se i premi provengono da ASD o SSD, e sono corrisposti a tecnici od atleti tesserati, la ritenuta è:
  - del **20% a titolo di imposta**, ai sensi dell'art. 36, comma 6-quater, D. Lgs. 36/2021 e art. 30, comma 2, D.P.R. 600/1973,
  - applicabile anche se il soggetto è un **professionista od imprenditore**, purché agisca come atleta o tecnico tesserato,
  - valida anche per **non residenti**,



- **esenzione 300 euro:** per il solo anno 2024, i premi di importo non superiore a **300 euro** godono di **esenzione da ritenuta** (D.L. 215/2023, art. 14, comma 2-quater);
- 3. se i premi sono versati da imprese, società od enti nell'ambito della propria attività commerciale, la ritenuta varia in base al percettore:
  - **20% a titolo di acconto** per persone fisiche residenti,
  - **30% a titolo di imposta** per soggetti non residenti,
  - **nessuna ritenuta** se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica;
- 4. quando i premi sono riconosciuti **nell'ambito di un rapporto di lavoro sportivo** (subordinato, autonomo o co.co.co.), non si applica il regime dei premi ex art. 30 DPR 600/1973:
  - le somme assumono natura di **compenso variabile**,
  - concorreranno al reddito da lavoro dipendente/autonomo,
  - **esenzione fino a 15.000 euro** annui prevista dal D. Lgs. 36/2021,
  - l'eventuale eccedenza è assoggettata a **ritenuta Irpef ordinaria**.

L'Agenzia ha chiarito che i **premi in denaro**, nei casi sub 1, 2 e 3, **non costituiscono corrispettivo di un servizio**, e pertanto **non rilevano ai fini IVA**, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/1972.

Diversamente, **se il premio è parte del compenso** per un'attività lavorativa autonoma (caso 4), allora è **soggetto ad IVA**.

Questo vale **soltanto se il lavoratore sportivo sia titolare di partita IVA** ed il premio sia integrato nel corrispettivo contrattuale.

Per i commercialisti che assistono Federazioni, ASD o soggetti sportivi, è fondamentale distinguere:

- **natura dell'erogante:** Federazione, ASD, impresa, ecc;
- **qualifica del percettore:** atleta, tecnico, impresa, non residente;
- **tipologia del rapporto:** premio una tantum oppure compenso contrattuale.

L'errata classificazione può comportare **applicazione di ritenute non dovute od omissione di adempimenti IVA**. Si consiglia, inoltre, di valutare l'eventuale **applicazione di convenzioni internazionali** per soggetti non residenti.

### **VERIFICA DEI REQUISITI STATUTARI PER ENTI SPORTIVI**

Il Dipartimento per lo Sport ha emanato una circolare tramite la quale avvisa dell'avvio della revisione degli statuti depositati al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) ai fini della permanenza nel medesimo Registro e l'applicazione delle connesse agevolazioni.

Con una circolare pubblicata a fine giugno il Dipartimento per lo Sport ha reso noto agli Organismi affiliati di aver avviato la procedura di **verifica degli statuti**, depositati presso il Registro nazionale degli enti sportivi dilettantistici, ai fini del controllo della permanenza dei requisiti in capo agli enti sportivi iscritti al medesimo Registro.

Considerato che il **31.08.2025** è scaduto il primo triennio di operatività del RAS, il Dipartimento invita gli Organismi affiliati ad avvisare tutte le ASD, SSD ed ETS iscritti al Registro affinché provvedano a **conformare gli statuti** alle previsioni obbligatorie contenute nei D. Lgs. 28.02.2021 nn. 36 e 39 nel rispetto dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione al Registro, in particolar modo per quanto concerne l'adeguamento obbligatorio alle disposizioni introdotte dalla Riforma dello Sport.

Il Dipartimento avvisa che, trascorso inutilmente il termine del 31.08.2025, agli enti sportivi iscritti al RAS che non avranno provveduto ad adeguare lo Statuto alle disposizioni dei D. Lgs.

28.02.2021, nn. 36 e 39, verrà emesso **preavviso di cancellazione dal Registro Nazionale**, cui farà seguito il provvedimento di annullamento dell'iscrizione e la perdita di tutte le agevolazioni fiscali, amministrative e di diritto del lavoro connesse alla qualifica di ente sportivo dilettantistico. Occorre ricordare che il D. Lgs. 120/2023 aveva precisato come “la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 (art. 7, D. Lgs. 36/2021 n.d.r.) rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi siano già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023”.

Il termine ordinario per l'adeguamento è quindi già scaduto da tempo, ma fino ad oggi il Dipartimento non aveva effettuato verifiche sugli enti che erano iscritti al RAS per trasmigrazione dal precedente Registro CONI 2.0.

Senza entrare nel dettaglio di tutte le previsioni statutarie obbligatorie, introdotte dall'art. 7 D. Lgs. 36/2021, effettuiamo un breve cenno solo ai **temi di maggior rilevanza** che devono essere previsti con l'adeguamento:

- l'oggetto sociale deve prevedere l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, comprese formazione, didattica, preparazione ed assistenza all'attività sportiva. Non possono più essere, quindi, previste attività diverse da quella sportiva, come ad esempio attività ricreative, culturali, ludiche, ecc.;
- se da un lato l'attività sportiva deve essere l'attività stabile e principale, in analogia con quanto disposto per gli Enti del Terzo Settore anche i sodalizi sportivi possono percepire **proventi di natura commerciale (definiti ora quali “attività diverse”), a condizione che lo statuto lo consenta ed abbiano carattere secondario e strumentale allo sport, in base a limiti economici che verranno stabiliti con un apposito decreto** e facendo attenzione alla deroga prevista ad esempio per i ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni e dalla gestione degli impianti sportivi;
- **incompatibilità di cariche** per i membri dell'Organo amministrativo, che non possono ricoprire qualsiasi carica, non più la medesima carica, all'interno di enti sportivi affiliati alla stessa FSN o EPS o DSA.

Si invitano, quindi, le ASD e le SSD che ancora non dovessero aver adeguato lo statuto alle disposizioni della Riforma dello Sport, a provvedere con tempestività onde evitare gravi conseguenze derivanti dall'inapplicabilità di tutte le agevolazioni previste per il settore dilettantistico.

#### **PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE N. 119/2025 – CONVERSIONE DEL DL “SPORT”**

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 8 agosto 2025 la Legge n. 119 del 2025 di conversione del DL 96/2025 (DL “Sport”) del 30 giugno 2025 recante **Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.**

[Qui](#) il testo.

Tra le disposizioni principali si segnala:

- Disposizioni in materia di giustizia sportiva e di contrasto al match-fixing (art. 6):

Si modifica l'art. 2 della legge 401/1989: regolazione dei rapporti tra procedimento penale ed Organi della giustizia sportiva nei casi del reato di “frode in competizioni sportive”. Nello specifico, si stabiliscono i meccanismi di raccordo funzionale e scambio di informazioni tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti nel caso di flussi di scommesse sportive anomale:



- le Autorità amministrative competenti, quando riscontrano flussi anomali di scommesse, devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI;
- la Procura Generale ha la facoltà di chiedere alle Amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, sia direttamente sia indirettamente, a soggetti tesserati od affiliati con la Federazione coinvolta;
- l'Agenzia Dogane e Monopoli è individuata quale Autorità competente a comunicare le suddette informazioni.

Inoltre, si prevede che, per consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse, le Autorità amministrative competenti possano avvalersi dei sistemi di intelligenza artificiale.

- Giochi Olimpici Milano Cortina (art. 2, comma 2):

Il Ministero dell'Interno, per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare le esigenze tecnico-logistiche del personale impiegato nei servizi di sicurezza e soccorso pubblico, è autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all'art. 4, comma 3 del DL cd. "Sblocca Cantieri" (DL 32/2019).

Nello specifico, l'art. 4, comma 3 del DL cd. "Sblocca Cantieri" prevede che per i grandi interventi infrastrutturali si possa derogare alle disposizioni in materia di contratti pubblici, salvo alcune norme cui non si può derogare (tra cui: il Codice Antimafia; i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, il conflitto di interesse e le disposizioni sui subappalti presenti nel Codice Appalti).

- Disposizioni finanziarie (art. 16):

I costi previsti nel Decreto-Legge relativi ai Giochi Olimpici Milano Cortina ammontano a 271 milioni di euro (voci: sicurezza e soccorso pubblico, supporto logistico ed operativo, organizzazione e svolgimento della manifestazione).

Di questi 271 milioni, 43 milioni vengono individuati facendo ricorso a quota parte delle somme del "Fondo di dotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura" (somme rese disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il MEF) che, alla data del 27.06.2025, non sono state riassegnate per essere destinate alle esigenze dei Ministeri e restano acquisite alle entrate del bilancio dello Stato.

- Trasparenza Olimpiadi Milano-Cortina (art. 4-bis e art. 5, comma 5):

Si prevede che, con cadenza trimestrale, il Commissario straordinario invii al Governo le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sul rispetto dei cronoprogrammi approvati; per la Fondazione Milano Cortina restano fermi gli obblighi di pubblicazione stabiliti dalle disposizioni internazionali.

- Commissario Straordinario Milano-Cortina, digitalizzazione e trasparenza (art. 5):

I poteri del Commissario straordinario non possono essere esercitati in deroga alle normative vigenti in materia di digitalizzazione e di modellazione informativa per l'edilizia (BIM).

- Europei di calcio 2032 (art. 9-ter):

Si prevede la nomina di un Commissario straordinario per assicurare la realizzazione ed il completamento delle opere necessarie allo svolgimento degli Europei di calcio 2032; il Commissario definisce il piano d'intervento per mettere a disposizione, nei tempi previsti dalla UEFA, stadi rispondenti ai requisiti europei: a tal fine, le infrastrutture sportive sono considerate di interesse strategico nazionale; il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo della società Sport e Salute SpA, che può svolgere anche le funzioni di Centrale di committenza.

- Cybersicurezza (art. 3-bis):

Vengono stanziati 2,8 milioni di euro per l'Agenzia Cybersicurezza Nazionale (fondi tratti dal Fondo per interventi strutturali di politica economica e dal Fondo esigenze indifferibili)

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

**Studio Cassinis**

**STUDIO CASSINIS**  
Dottori Commercialisti & Avvocati

**Via Fieno, 3**  
**20123 Milano**  
**Tel. +39 02 31 32 36**

**Via Barberini, 47**  
**00187 Roma**  
**Tel. + 39 02 31 32 36**

**Web: [www.studiocassinis.com](http://www.studiocassinis.com)**  
**e-mail: [info@studiocassinis.com](mailto:info@studiocassinis.com)**

